



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE (EX) PROVINCE DI UDINE, DI PORDENONE E DEI COMUNI DI TRIESTE E DI MUGGIA, NEI GIORNI DAL 4 AL 12 DICEMBRE 2020

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 783 del 02/07/2021

ALLEGATO B

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 783 del 2 luglio 2021, art. 4, comma 3. **Modalità attuative per concedere le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale** dagli eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 12 dicembre 2020.

| | |
|---|----|
| art. 1 finalità e risorse..... | 2 |
| art. 2 soggetti beneficiari..... | 2 |
| art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili..... | 4 |
| art. 4 attività istruttoria dei Comuni..... | 6 |
| art. 5 determinazione del fabbisogno finanziario..... | 7 |
| art. 6 adozione provvedimenti di concessione e trasferimento delle risorse a titolo di anticipo. | 8 |
| art. 7 rendicontazione della spesa..... | 9 |
| art. 8 liquidazione dei contributi ai beneficiari e trasferimento a saldo delle risorse alle Amministrazioni comunali..... | 11 |
| art. 9 titolarità del contributo | 11 |
| art. 10 decadenza e revoche del contributo | 12 |
| art. 11 rendiconto e controlli..... | 13 |
| art. 12 detrazioni e cumulabilità..... | 14 |
| art. 13 obblighi di pubblicazione | 14 |
| art. 14 responsabile del trattamento dei dati | 14 |

art. 1 finalità e risorse

1. Il presente documento disciplina, in attuazione all'articolo 4, comma 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 luglio 2021, n. 783 (di seguito anche "Ordinanza n. 783/2021"), **i criteri di priorità e le modalità attuative per l'assegnazione dei contributi, come prima misura economica di immediato sostegno al tessuto sociale, nei confronti dei nuclei familiari (i "privati") la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale**, a causa degli eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 12 dicembre 2020.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delibera del 29 dicembre 2021 (G.U. n. 18 del 24 gennaio 2022), ha stanziato, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 1/2018, le risorse per dare copertura, tra l'altro, alle prime misure economiche di immediato sostegno ai privati e alle attività produttive della Regione Friuli Venezia Giulia e a ulteriori interventi urgenti su beni pubblici, per un importo totale pari ad Euro 1.850.000,00. Tale assegnazione è avvenuta senza una ripartizione interna di risorse tra le due categorie di beneficiari (privati ed imprese) né rispetto agli interventi su beni pubblici.
3. I contributi di cui al presente documento sono concessi nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 3 dell'Ordinanza n. 783/2021, che stabilisce un massimale di **Euro 5.000,00** per nucleo familiare.
4. Condizione necessaria per l'accesso ai contributi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 12 dicembre 2020.
5. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.
6. Ai sensi delle presenti modalità attuative, i Comuni, individuati quali Soggetti Attuatori, dovranno istruire le domande di contributo precedentemente raccolte, favorendo l'adeguata informazione e diffusione delle modalità attuative medesime nei confronti degli istanti.

art. 2 soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi previsti dal presente Allegato B:
 - a) le persone fisiche proprietarie o comproprietarie dell'immobile danneggiato in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi dal 4 al 12 dicembre 2020 e che, al momento dell'evento, era destinato ad abitazione principale, abituale e continuativa;

- 
- b) le persone fisiche diverse dal proprietario che, al momento dell'evento, avevano stabilito nell'immobile danneggiato, la residenza anagrafica e dimora abituale;
 - c) l'amministratore di condominio ovvero un rappresentante delegato dagli altri soggetti aventi titolo, nel caso di danni alle parti comuni di un edificio in cui almeno una unità abitativa, al momento dell'evento, era destinata ad abitazione principale, abituale e continuativa;
 - d) le associazioni senza scopo di lucro, non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio, che al momento dell'evento avevano sede legale/operativa nell'immobile danneggiato e ne sono proprietarie ovvero hanno un diritto reale di godimento sul medesimo immobile.
2. Possono accedere ai contributi i soggetti indicati al comma 1, che abbiano già segnalato, al Comune competente per territorio, mediante compilazione del Modulo B1 "*Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*" (di seguito anche Modulo B1), i danni subiti in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 12 dicembre 2020, in occasione della ricognizione dei fabbisogni promossa, con nota prot. 21259/21 di data 29 luglio 2021, dalla Protezione civile della Regione, ai sensi del articolo 4, comma 3 dell'OCDPC n. 783/2021.
 3. Nel caso in cui la richiesta di contributo sia stata avanzata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera b), da una persona fisica diversa dal proprietario dell'immobile danneggiato, è necessario allegare alla domanda l'autorizzazione scritta da parte del proprietario stesso (unitamente alla fotocopia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità) se:
 - a) gli interventi di ripristino riguardano l'immobile danneggiato;
 - b) gli interventi di ripristino riguardano gli arredi e l'abitazione principale, abituale e continuativa è stata locata ovvero concessa in comodato ammobbiliata (e di tale circostanza vi sia menzione nel contratto di locazione/comodato) ovvero sull'immobile sia stato costituito altro diritto reale di godimento e dal titolo si evinca che la proprietà degli arredi sia del proprietario dell'immobile.
 4. Per ogni nucleo familiare è ammissibile un'unica domanda di contributo.
 5. Nel caso in cui la sede dell'attività economica produttiva (o "che costituisce l'attività") di un'impresa faccia parte di un fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari ed eventuali parti comuni, ai fini della richiesta di contributi di immediato sostegno per i soli danni occorsi alle parti comuni strutturali e non strutturali del fabbricato si rimanda alla compilazione della "Domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione" (art. 4, comma 3 del OCDPC n. 783/2021) che è stata presentata al Comune in cui ha sede l'unità immobiliare.
 6. In caso di comproprietà di beni immobili, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari, in nome e per conto degli altri (Sezione 1 - Modulo B).

7. Essendo il contributo finalizzato al ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione, qualora sia riconosciuto ed erogato, si intendono cessate le cause ostative al rientro nell'abitazione stessa e pertanto esso risulta essere una misura alternativa ad altre forme di assistenza alloggiativa fruite in relazione al contesto emergenziale in questione, ivi comprese quelle di cui all'art. 2 dell'Ordinanza n. 783/2021.

art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili

1. Gli interventi oggetto di contribuzione e diretti al ripristino dell'integrità funzionale dell'immobile, in conformità alla Sezione 2 del Modulo B1 e fatto salvo quanto previsto al comma 7, devono essere finalizzati al:
 - a) ripristino dei danni all'abitazione principale, abituale e continuativa del nucleo familiare;
 - b) ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'abitazione principale qualora il suo ripristino risulti indispensabile per l'utilizzo dell'immobile (es. locale tecnico);
 - c) ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale;
 - d) ripristino di aree e fondi esterni qualora funzionali all'eccesso all'immobile (es. strada di accesso, rimozione di detriti);
 - e) la sostituzione o il ripristino dei beni mobili distrutti o danneggiati strettamente indispensabili;
 - f) ripristino dei danni all'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione o società senza scopo di lucro e di proprietà della stessa;
 - g) ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione o società senza scopo di lucro qualora il suo ripristino risulti indispensabile per l'utilizzo dell'immobile;
 - h) sostituzione o il ripristino dei beni mobili distrutti o danneggiati e strumentali all'esercizio dell'attività dell'associazione o della società senza scopo di lucro e di proprietà della stessa.
2. Per "integrità funzionale" dell'unità immobiliare si intende che siano garantiti gli standard funzionali minimi di abitabilità ovvero l'idoneità dell'immobile ad accogliere persone nei locali, nel rispetto dell'igiene e della sicurezza.
3. Come indicato dal Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. DIP/0069326 di data 01/12/2018, in occasione dell'emergenza meteo di ottobre 2018, si ritengono ammissibili gli interventi realizzati sia su edifici residenziali sia sulle parti comuni degli stessi, rivolti al ripristino (Sezione 8 – Modulo B1):
 - a) degli elementi strutturali (strutture verticali, solai, scale, copertura, tamponature);

- 
- b) delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
 - c) dei serramenti interni ed esterni (porte, finestre, comprese le serrature);
 - d) degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari) ed elettrico;
 - e) dell'ascensore e montascale;
 - f) degli arredi della cucina e dei relativi elettrodomestici nonché arredi della camera da letto.
4. Le spese ammissibili a contributo sono comprensive di IVA.
5. Le spese ammissibili a contributo sono comprensive di eventuali adeguamenti obbligatori per legge e prestazioni tecniche comprensive di oneri riflessi (Sezione 8 – Modulo B1).
6. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.
7. Sono esclusi dal contributo (Sezione 7 – Modulo B1):
- a) danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati, a tale data, all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo a un'impresa;
 - b) danni alle pertinenze ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione (es/garage, cantine, scantinati, giardini, piscine, ...);
 - c) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato non direttamente funzionali all'accesso al fabbricato;
 - d) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
 - e) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
 - f) danni ai fabbricati che alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
 - g) danni ai beni mobili registrati.

art. 4 attività istruttoria dei Comuni

1. Il Comune, che ha già ricevuto dai soggetti di cui all'art. 2, il Modello B1 compilato (*"Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione"*), viene individuato Soggetto Attuatore, con il medesimo decreto che approva il presente Allegato.
2. L'Amministrazione comunale, individuata Soggetto Attuatore, è responsabile:
 - dell'istruttoria che definisce l'importo ammissibile del contributo;
 - dell'adozione del provvedimento di concessione, proroga dei termini di rendicontazione della spesa, revoca e/o annullamento del contributo al beneficiario;
 - dell'istruttoria della rendicontazione finale delle spese sostenute e della liquidazione del contributo.
3. I termini procedurali relativi all'attività istruttoria delle domande presentate ai sensi del comma 1, decorrono dalla data di trasmissione a mezzo PEC, all'Amministrazione comunale, del decreto del Commissario delegato di approvazione delle presenti modalità attuative.
4. Il Comune, entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento a mezzo PEC del suddetto decreto, comunica, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento a coloro che hanno presentato la domanda di contributo (Modulo B1), e fissa il termine entro il quale i richiedenti possono presentare eventuale ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria.
5. Il Comune procede alla verifica dei seguenti requisiti di ammissibilità, sulla base della documentazione in suo possesso, eventualmente integrata:
 - a) il nesso di causalità tra i danni segnalati nella richiesta di contributo e gli effetti provocati dagli eventi calamitosi;
 - b) che la titolarità dell'immobile danneggiato sussista in capo al richiedente ovvero che quest'ultimo sia in possesso dell'autorizzazione del proprietario, come previsto dall'articolo 2, alla data dell'evento e che la stessa sia ancora vigente, se non sono stati ancora effettuati gli interventi;
 - c) l'autorizzazione del proprietario, ove necessario;
 - d) il rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, il loro conseguimento, in sanatoria, alla data dell'evento calamitoso;
 - e) l'iscrizione dell'immobile al catasto fabbricati del Nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.) o l'esistenza di apposita domanda d'iscrizione a detto catasto entro la data dell'evento meteo;

- f) la coerenza delle spese preventivate e documentate con i danni dichiarati e la congruità dei relativi importi;
 - g) l'esistenza di eventuali indennizzi assicurativi percepiti successivamente alla presentazione dell'istanza, anche da parte del proprietario dell'immobile nel caso di beneficiario diverso dal proprietario;
 - h) se gli interventi sono già stati realizzati, la presenza di eventuali fatture (intestate al richiedente o un componente del nucleo familiare) e degli altri documenti giustificativi della spesa, recanti data successiva al 04 dicembre 2020.
6. Nel caso in cui le spese già fatturate e sostenute prima del 29 dicembre 2021 (data della delibera di stanziamento delle risorse), siano di importo superiore rispetto a quelle preventivate nell'istanza di contributo, l'importo ammissibile può essere incrementato, sempre nei limiti di ammissibilità di cui all'articolo 1, comma 3.
7. Il mancato rispetto del termine assegnato dal Comune ai sensi del comma 4 è causa di non ammissibilità della domanda.

art. 5 determinazione del fabbisogno finanziario

1. L'Amministrazione comunale, entro il giorno 15 gennaio 2023 conclude l'istruttoria di cui all'articolo 4 e:
 - a) adotta il provvedimento di approvazione delle domande ammesse a contributo contenente la lista dei beneficiari unitamente all'importo del fabbisogno di spesa ritenuta ammissibile, nel limite massimo di Euro 5.000,00 per ciascuna istanza;
 - b) allega al provvedimento di cui al punto a) il file in formato Excel, debitamente compilato, che verrà messo a disposizione insieme alla nota di trasmissione del decreto del Commissario delegato di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, le Amministrazioni comunali competenti trasmettono al Commissario delegato, via PEC all'indirizzo cd.783.2021@certregione.fvg.it:
 - a) il provvedimento di cui al comma 1, lettera a);
 - b) la tabella in formato Excel, allegata al provvedimento di cui alla lettera a), debitamente compilata in ogni sua parte, con indicazione, tra l'altro, dell'elenco dei nominativi dei soggetti istanti, delle domande ammesse a contributo e dei dati relativi all'ammontare delle spese ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Il mancato invio da parte delle Amministrazioni comunali dell'esito delle istruttorie, nei termini indicati al comma 1, può costituire causa di esclusione dalla definizione dello stanziamento di risorse. Sarà facoltà del Commissario delegato concedere eventuali proroghe dei termini per l'invio dei dati di cui al comma 2, a fronte di richiesta

motivata dell'Amministrazione comunale da trasmettere entro i termini di cui al comma 1.

4. Per le domande ritenute ammissibili ma escluse da tale ripartizione, sarà facoltà del Commissario ovvero altro Soggetto a quest'ultimo subentrante o dallo stesso delegato, riammettere tali istanze, adottando un provvedimento che trova copertura nelle economie che si renderanno disponibili nel corso del procedimento amministrativo di cui trattasi.
5. Entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento da parte delle Amministrazioni comunali dell'ultimo provvedimento e della allegata tabella Excel di cui al comma 2, punti a) e b), il Commissario delegato determinerà, con proprio provvedimento, sulla base dell'importo complessivo delle domande di contributo ritenute ammissibili l'intensità di aiuto applicabile alle domande e l'assegnazione delle risorse a favore di ciascun Comune. Il contributo è concesso nel limite massimo indicato all'articolo 1, comma 3 dell'Ordinanza n. 783/2021, pari ad Euro 5.000,00 e l'intensità massima di aiuto è pari al 100%, della spesa ritenuta ammissibile in esito all'attività istruttoria di cui all'articolo 4.
6. Delle percentuali di intensità e dei limiti massimi di contributo viene data comunicazione ai Comuni nominati Soggetti Attuatori, attraverso la trasmissione via PEC del decreto del Commissario delegato, di cui al comma 5 del presente articolo, che sarà anche pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Protezione Civile www.protezionecivile.fvg.it (sotto sezione dedicata al Commissario delegato 783/2021).

art. 6 adozione provvedimenti di concessione e trasferimento delle risorse a titolo di anticipo.

1. Entro trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla trasmissione via PEC del decreto del Commissario delegato in conformità all'articolo 5, le Amministrazioni comunali:
 - a) adottano i decreti di concessione dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'articolo 4, comma 3 dell'Ordinanza 783/2021 e dell'assegnazione delle risorse di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 5;
 - b) trasmettono i decreti adottati ai sensi del comma 1, punto a) al Commissario delegato all'indirizzo PEC cd.783.2021@certregione.fvg.it.
2. Il Comune trasmette ai privati beneficiari i provvedimenti di cui al comma 1, e specifica il termine ultimo utile alla presentazione della documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 7.
3. Entro 30 giorni dalla trasmissione dell'ultimo decreto di concessione ai sensi del

comma 1 lettera b), il Commissario o Soggetto dallo stesso delegato provvede al trasferimento, a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori, dell'80% delle risorse complessivamente concesse.

art. 7 rendicontazione della spesa

1. Ai fini della liquidazione del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare al Comune competente, **entro il 31 ottobre 2023**, la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, costituita da fatture quietanzate, o altro documento fiscale da cui sia desumibile l'intestatario, recanti data successiva al 4 dicembre 2020.
2. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5 e dall'articolo 9, comma 3, la documentazione di spesa di cui al comma 1 dev'essere intestata alternativamente a:
 - a) il beneficiario del contributo;
 - b) ad un componente del nucleo familiare del beneficiario del contributo;
 - c) all'amministratore o al condomino delegato da altri condomini nel caso in cui la domanda abbia per oggetto il ripristino di parti comuni di edifici residenziali;
 - d) all'associazione senza fini di lucro o al suo rappresentante legale.
3. Ai fini della liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5 e dall'articolo 9, comma 3, il beneficiario del contributo è tenuto a dimostrare che è stata sostenuta effettivamente la spesa oggetto di contribuzione, da parte di uno dei soggetti di cui al comma 2, attraverso la trasmissione al Comune competente della documentazione idonea a provare il tracciamento dell'avvenuta transazione ovvero, qualora il pagamento sia stato effettuato in contanti, una dichiarazione sostitutiva del beneficiario, in cui attesta l'avvenuta transazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nei casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), le fatture aventi data anteriore al decesso del richiedente devono essere intestate al richiedente ovvero ad un componente il nucleo familiare del richiedente deceduto e il pagamento deve essere stato effettuato dal richiedente o da un componente del proprio nucleo familiare.
5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, nei casi di cui all'articolo 9, comma 3 lettera b), le fatture di spesa devono essere intestate al beneficiario deceduto o ad un componente del suo nucleo familiare ovvero all'erede che subentra al beneficiario deceduto se successive alla data del decesso. Il pagamento deve essere stato effettuato dal beneficiario deceduto o da un componente del suo nucleo familiare ovvero, nel caso sia effettuato successivamente al decesso, anche dall'erede che subentra al beneficiario deceduto.
6. In caso di comproprietà, il richiedente che ha presentato domanda in nome e per

conto degli altri proprietari, è tenuto a presentare, ai fini dell'erogazione, apposita delega all'incasso rilasciata dagli altri proprietari.

7. Qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dal Comune, sia superiore alla spesa indicata nella domanda di contributo, il beneficiario potrà godere di una liquidazione di importo non superiore a quello individuato nel provvedimento di concessione adottato ai sensi dell'articolo 6.
8. Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili superi il massimale di Euro 5.000,00, sarà facoltà del beneficiario individuare, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere sostenuti con il contributo percepito, anche in relazione ad eventuali coperture assicurative sopravvenute dopo la domanda di contributo.
9. Qualora la spesa documentata dal beneficiario in sede di rendicontazione finale sia inferiore all'importo richiesto e concesso, il contributo sarà erogato nella misura della spesa ammissibile documentata.
10. Al fine di non incorrere nella pluricontribuzione sulla medesima categoria di spese, il beneficiario è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante gli eventuali contributi concessi da Enti pubblici o indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici. Nel caso in cui la richiesta di contributo sia fatta da soggetto diverso dal proprietario, è necessaria anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte del proprietario, attestante gli eventuali contributi o indennizzi incassati o in corso di liquidazione, in relazione ai danni subiti dall'immobile danneggiato.
11. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il beneficiario percepisca, successivamente alla presentazione della rendicontazione e/o successivamente alla liquidazione del contributo, indennizzi e/o contributi sulle medesime categorie di spesa oggetto di copertura contributiva, è tenuto a:
 - a) darne immediata comunicazione al Comune competente;
 - b) restituire al Commissario delegato il contributo ricevuto ovvero quota parte di questo nel caso sia stato già erogato.Nell'ipotesi in cui la comunicazione di cui alla lettera a) intervenisse successivamente alla comunicazione della documentazione di rendicontazione e prima della liquidazione del contributo, il Comune provvederà a rideterminare l'importo finale oggetto di erogazione ai sensi dell'articolo 8.
12. Nel caso in cui il Commissario delegato, ovvero il Soggetto subentrante, adotti motivato provvedimento di proroga dei termini di rendicontazione, il beneficiario potrà presentare richiesta scritta di proroga dei termini di rendicontazione della spesa al Comune competente, entro la scadenza del termine precedentemente fissato.

L'Amministrazione comunale precedente, valutata l'istanza del privato, avrà facoltà di concedere la proroga dei termini, secondo le indicazioni contenute nel decreto di proroga. I provvedimenti di proroga adottati dalle Amministrazioni comunali dovranno essere trasmessi all'indirizzo PEC cd.783.2021@certregione.fvg.it.

art. 8 liquidazione dei contributi ai beneficiari e trasferimento a saldo delle risorse alle Amministrazioni comunali

1. Il Comune competente, terminata l'istruttoria relativa alla documentazione di cui all'articolo 7, provvede alla liquidazione a favore dei beneficiari, nei limiti delle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 6.
2. Entro 60 giorni dal termine ultimo della rendicontazione della spesa, le Amministrazioni comunali trasmettono all'indirizzo PEC cd.783.2021@certregione.fvg.it:
 - a) indicazione dell'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario del Comune, comprensivo degli importi già liquidati e dell'ammontare complessivo delle risorse da liquidare, nonché delle eventuali economie registrate;
 - b) i provvedimenti di revoca dei contributi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 10.
3. Entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, il Commissario delegato ovvero il Soggetto Responsabile subentrato provvede al trasferimento delle risorse a saldo, nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo delle risorse già trasferite e il fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo importo sia superiore rispetto a quanto già anticipato nella misura dell'80% degli importi concessi.
4. Nel caso in cui l'importo finale da erogare fosse inferiore rispetto all'importo già trasferito, entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, il Comune nominato Soggetto Attuatore provvede alla restituzione delle risorse nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo delle risorse già trasferite e il minor fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a)

art. 9 titolarità del contributo

1. L'alienazione a terzi dell'unità immobiliare danneggiata, effettuata prima della concessione del contributo, costituisce causa di inammissibilità della domanda, se il richiedente deve ancora effettuare gli interventi. Il richiedente potrà godere del contributo nei limiti della quota parte di spesa sostenuta prima dell'alienazione

dell'immobile o prima della cessione del diritto reale di godimento sull'immobile.

2. L'alienazione a terzi dell'unità immobiliare danneggiata effettuata tra la data della concessione del contributo e prima della scadenza di presentazione della documentazione di rendicontazione ai sensi dell'articolo 7, costituisce causa di decadenza dal contributo nel caso in cui il beneficiario non abbia completato, alla data del rogito, gli interventi oggetto di contributo e non abbia trasmesso al Comune competente la documentazione di spesa, attestante l'avvenuto ripristino dei beni.
3. In caso di decesso del richiedente o del beneficiario, gli eredi sono ammessi a subentrare nel contributo, a condizione che provvedano al ripristino dei beni danneggiati, secondo le seguenti modalità:
 - a) se il decesso del richiedente avviene dopo la richiesta di contribuzione e prima dell'atto di concessione, gli eredi comunicano tempestivamente al Comune l'avvenuto decesso e il contributo, in caso di esito positivo dell'istruttoria, viene trasferito in capo agli eredi con il decreto di concessione.
 - b) se il decesso del richiedente avviene dopo il decreto di concessione del contributo da parte del Comune, il contributo è trasferito in capo agli eredi senza necessità di presentare una nuova domanda di concessione. Gli eredi sono comunque tenuti a certificare tale requisito mediante autocertificazione.
4. Con riferimento al comma 2, in caso di pluralità di eredi, si applicano le regole dell'articolo 7 comma 6.

art. 10 inammissibilità, decadenza e revoche del contributo

1. Il contributo non è concesso nei seguenti casi:
 - a) carenza, in capo al richiedente, di uno dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 2, 3 e 4, comma 5;
 - b) il richiedente non provvede entro i termini assegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 7;
 - c) il Comune competente non trasmette l'esito delle istruttorie nei termini, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3;
 - d) nei casi previsti dall'articolo 9, comma 1.
2. Il contributo è revocato o rideterminato:
 - a) se il beneficiario non provvede a presentare la documentazione di rendicontazione entro i termini assegnati ovvero non provvede entro i termini assegnati a presentare richiesta di proroga;
 - b) in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12, se il beneficiario risulta titolare di altri contributi pubblici e/o indennizzi assicurativi sulle medesime categorie di spesa oggetto di concessione;

- c) nei casi di cui all'articolo 11, comma 4;
- d) rinuncia espressa del beneficiario;
- e) nei casi previsti all'articolo 9, comma 2;
- f) nei casi in cui la spesa rendicontata sia difforme rispetto agli interventi preventivati in sede di domanda.

art. 11 rendiconto e controlli

1. Il Comune trasmette, entro 60 giorni dal trasferimento del saldo delle risorse a copertura dei contributi concessi e rendicontati, come definito ai sensi dell'art. 8, o nel caso il saldo non fosse necessario, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'art.8 comma 2, lett. a), una relazione finale sul procedimento contributivo, con evidenza dei beneficiari, dei provvedimenti di concessione e liquidazione e dei rispettivi importi, concessi ed effettivamente erogati, nonché dei provvedimenti di revoca, con motivazione, e dei controlli effettuati, ai sensi del successivo comma 3.
2. Il Comune conserva fino al 31 dicembre 2028, tutta la documentazione in originale correlata al decreto di concessione e successiva liquidazione, anche in funzione di possibili successivi controlli da parte di Autorità competenti o accessi, ai sensi della Legge 241/1990 e del d.lgs. 33/2013.
3. Il Comune effettua, almeno sul 15% dei beneficiari estratti a sorteggio, e in misura minima di una unità, controlli relativi alle dichiarazioni prodotte dai richiedenti, anche tramite sopralluoghi al fine di accertare l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino. Documenti attestanti i controlli effettuati (materiale fotografico e verbale di sopralluogo firmato dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune) dovranno essere conservati nei termini del comma 2.
4. Qualora in sede di controllo sia accertata l'assenza dei requisiti dichiarati o la mancata o parziale effettuazione dei lavori, si procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, secondo quanto stabilito dalla Legge regionale n. 7/2000. Al procedimento di recupero coattivo delle somme eventualmente già liquidate provvede il Comune che darà indicazione al beneficiario in ordine alle coordinate bancarie su cui effettuare la restituzione.
5. Il controllo di cui al comma 3, effettuato dal Comune circa i requisiti dichiarati, dovrà essere effettuato prima della liquidazione dei contributi.

art. 12 detrazioni e cumulabilità

1. È ammessa la cumulabilità tra i contributi di cui alle presenti modalità attuative e altri contributi pubblici, indennizzi assicurativi, nel limite massimo della spesa accertata per il ripristino.
2. Nel caso in cui la sommatoria dei suddetti contributi ecceda l'importo del danno, si procede alla corrispondente riduzione dei contributi.
3. Nel caso in cui in cui la domanda di finanziamento sia stata presentata da un soggetto che non ha la proprietà dell'immobile, sarà necessaria una dichiarazione del proprietario in cui conferma di non aver incassato indennizzi e/o contributi per le medesime finalità. Nel caso in cui siano stati incassati, anche questi indennizzi e/o contributi concorrono alla sommatoria di cui al punto precedente.

art. 13 obblighi di pubblicazione

1. Il Comune provvederà a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui al presente documento, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013, relative Linee guida ANAC e circolari esplicative della Regione Friuli Venezia Giulia.

art. 14 responsabile del trattamento dei dati

1. Il Comune è responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Detti dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni finalizzate alla concessione dei contributi in oggetto e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

art. 15 entrata in vigore

1. Le presenti modalità attuative hanno efficacia dalla data di pubblicazione del Decreto del Commissario delegato, a cui è allegato il presente Allegato B, sul sito web istituzionale della Protezione Civile della Regione – Sezione Commissario delegato OCDPC n. 783/2021. Di tale pubblicazione verrà dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti istituzionali dei Comuni interessati a cura di questi ultimi.

art. 16 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti modalità attuative, si rinvia alle norme di cui alla legge 241/90 e alla L.R. 7/2000.

2. Eventuali modifiche o integrazioni saranno approvate con Decreto del Commissario delegato o del Soggetto Responsabile subentrato ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 1/2018.

